

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

schema di CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA _____

PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2023 - 2028.-----

Tra i signori:-----

- _____, nato a _____ il __.__.____, responsabile del Settore segreteria e affari generali, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, con sede in Ledro, via Vittoria n. 5, codice fiscale "02147150227" (nel proseguo anche Concedente);-----

- _____, nato a _____ il __.__.____, rappresentante legale pro tempore dell'azienda agricola _____, con sede in _____, via _____ n. ____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ (nel proseguo anche Concessionario);-----

PREMESSO CHE

- Il Comune di Ledro è proprietario della malga _____, costituita dalle pp.edd. _____ in C.C. _____ e dai pascoli pertinenziali parti delle pp.ff. _____ in CC _____, per complessivi _____ ha;----

- con determinazione n. _____ di data __.__.____ del responsabile del Settore Segreteria e Affari generali è stato stabilito di procedere alla concessione degli immobili di cui sopra, per il periodo ricompreso nelle stagioni d'alpeggio degli anni 2023 - 2028;-----

- con la citata determinazione n. _____ è stato sospeso il vincolo di terra di natura di uso civico in capo agli immobili in oggetto e con successiva determinazione n. ____ di data _____ del Responsabile del Settore Segreteria e Affari generali è stata formalizzata la concessione della

malga _____ a _____;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra identificate, previa ratifica e conferma della precedente narrativa parte integrante e sostanziale del presente contratto, al fine di garantire le reciproche posizioni, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole della provincia di Trento ex art. 45 L. 3 maggio 1982 n. 203 e ss.mm. ed ii., convengono e stipulano quanto segue:-----

1) Il Comune di Ledro, come sopra rappresentato, concede in uso a _____ che accetta, gli edifici di malga ____ come sopra evidenziati e le porzioni di pascolo delle pp.ff. sopra elencate ed evidenziate nella cartografia allegato B), le cui superfici complessive e quelle effettivamente pascolabili sono esplicitate nell'allegato disciplinare tecnico - economico per la concessione in uso dell'alpeggio della malga _____ (allegato A), per le stagioni di alpeggio corrispondenti al periodo intercorrente tra gli anni 2023 e 2028 compreso.-----

2) La concessione riguarda:-----
- i fabbricati di malga _____ pp.edd. _____ e gli stabili di malga _____ in C.C. _____ e le porzioni pascolabili delle pp.ff. _____ in C.C. _____, per complessivi _____ ha al lordo delle tare;-----

3) La concessione in uso delle malghe e pascoli come sopra evidenziati avrà durata per le stagioni di alpeggio dal 2023 al 2028 comprese; andrà a scadere irrevocabilmente e, senza bisogno di disdetta alcuna, il 10 novembre 2028.-----

La consegna del compendio immobiliare verrà effettuata entro _____

di ogni anno mentre la riconsegna entro _____ di ogni anno, salvo proroga concessa dal competente Servizio provinciale. È fatto obbligo al concessionario di informare la proprietà sulla data di carico, con preavviso di giorni _____.

4) Il canone di concessione in uso, viene stabilito ed accettato di comune accordo in euro _____, __ (euro _____,00) per stagione di alpeggio.

Il canone di concessione deve essere pagato in unica rata al termine della stagione agraria, come da tradizione fissata il giorno 11 del mese di novembre successivo alla stagione di alpeggio, secondo le modalità indicate sulla fattura emessa dal Settore Finanziario del Comune. Il canone è soggetto ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente, mediante applicazione del 100% del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli approvato annualmente con determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del concessionario di qualsiasi specie e natura.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione, entro le scadenze previste, così come la subconcessione abusiva o il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del concedente. In ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario, il pagamento di un interesse che viene con-

cordato in misura pari all'interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.-----

5) Il concessionario dichiara di aver esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. Sono fatte salve eventuali problematiche che saranno messe in evidenza in fase di consegna annuale.-----

Il concessionario si impegna ad utilizzare gli stabili oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune di Ledro e/o verso i terzi.-----

Il concessionario si impegna alla custodia giornaliera del bestiame monticato.-----

6) Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni fissate nel "Disciplinare tecnico economico per la concessione in uso dell'alpeggio della malga _____", allegato sub lett. A) al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed accettare integralmente il contenuto e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.--

7) Il concessionario è responsabile della consegna dei fabbricati e delle cose mobili in essi presenti per l'intero periodo di utilizzo.-----

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune di Ledro e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso: a tal fine il concessionario esonera

espressamente il Comune di Ledro da ogni responsabilità. Il concessionario risponde personalmente ed in solido degli eventuali danni provocati ai beni del Comune di Ledro dai propri collaboratori a qualsiasi titolo.-----

Il concessionario è obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'uso degli immobili con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 500.000,00.= (cinquecentomila/00), per la durata del periodo di alpeggio. L' idoneità della polizza assicurativa dovrà essere approvata dal Comune di Ledro. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Ledro, anche annualmente, prima della consegna della malga.-----

8) Il concessionario è a conoscenza del fatto che il carico minimo previsto dal disciplinare tecnico - economico allegato è stato determinato su basi di foto interpretazione e rilievi in loco che hanno definito una superficie pascolabile netta pari a _____ ha; da questi valori e dal tipo di vegetazione è stato desunto indicativamente un valore di carico minimo pari a _____ UBA (si fanno salve le previsioni del disciplinare allegato al presente contratto e nel verbale di consegna della malga).-----

9) Il concessionario si obbliga a garantire l'alpeggio per tutta la durata delle singole stagioni di alpeggio dei capi nel rispetto delle disposizioni previste dal disciplinare allegato sub A).-----

10) Il concessionario si impegna a garantire la monticazione, verso il recupero delle sole spese così come quantificate nel disciplinare allegato sub A), dei capi di proprietà dei frazionisti di _____ aventi diritto all'uso civico, qualora richiesto. La comunicazione del numero dei capi dei censiti per i quali dovrà essere garantita la monticazione verrà fornita an-

nualmente al concessionario entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, su richiesta formale dello stesso frazionista interessato alla monticazione dei propri capi. Nel caso di non idoneità col bestiame del concessionario, l'amministrazione concedente in collaborazione con gli allevatori concessionari anche di altre strutture d'alpeggio nel Comune di Ledro, si impegna a ricercare un'idonea sistemazione del bestiame richiesto nell'ambito della capienza di ciascuna struttura.-----

11) Se presente nella struttura concessa la possibilità di lavorazione e trasformazione del latte prodotto in malga col bestiame alpeggiato, è obbligatoria la lavorazione e trasformazione del prodotto; è ammessa la possibilità di lavorare anche latte proveniente da alpeggi limitrofi. È assolutamente vietata - a pena di risoluzione del contratto - la trasformazione di latte prodotto sul fondovalle.-----

Il titolo della lavorazione dovrà essere attestato con la presentazione al Comune di copia della segnalazione di inizio attività (SCIA) presentata al Servizio veterinario ai fini della registrazione dell'impresa alimentare.-----

Ulteriori indicazioni sono contenute nel disciplinare allegato sub A).-----

12) Il concessionario è edotto del fatto che l'acqua fornita alla malga proveniente da sorgenti dedicate presenti in loco, non ha sistema di potabilizzazione comunale ed è pertanto escluso qualsiasi utilizzo che non sia quello di abbeveraggio zootecnico.-----

L'eventuale impiego per consumo umano, come per la lavorazione e trasformazione del latte, dev'essere effettuato previa potabilizzazione a cura e spesa del concessionario con l'installazione ed il funzionamento di impianto di potabilizzazione.-----

Il concessionario esonera il Comune di Ledro concedente da qualsiasi responsabilità o richiesta di indennizzo danni arrecati a sé e/o a terzi per l'inappropriato utilizzo dell'acqua scaturente dagli impianti idraulici a servizio della struttura.-----

13) Alla riconsegna annuale degli immobili, il concessionario si impegna a restituire gli stessi liberi da persone, animali e cose alla piena disponibilità del Comune di Ledro.-----

14) Il concessionario si impegna a concordare preventivamente col proprietario qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo consenso scritto. Rinuncia altresì a chiedere qualsiasi rimborso sia immediato che futuro per eventuali miglioramenti eseguiti senza la predetta autorizzazione. Rimane a carico del concessionario l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili (terreni e cascine) compresa la pulizia dei camini e, al fine di consentire la conservazione del pascolo, l'obbligo di tagliare le piante infestanti indicate nel verbale di consegna annuale della malga.-----

15) Il concessionario si impegna a provvedere allo spargimento delle deiezioni animali sui pascoli nel pieno rispetto delle disposizioni forestali e del disciplinare allegato al presente contratto. Al fine di individuare le zone più adatte allo scopo, il concessionario si impegna a concordare preventivamente con gli incaricati del Comune di Ledro, la data ed il luogo dello spargimento.-----

Il concessionario si impegna a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per una gestione parsimoniosa dell'acqua che garantisca il corretto approvvigionamento idrico alla malga per tutta la stagione di montica-

zione prevista.-----

Il Comune di Ledro a nessun titolo risponderà per l'eventuale carenza di approvvigionamento idrico da qualsiasi causa dipendente.-----

16) È espressamente esclusa la possibilità che la presente concessione in uso possa essere tacitamente rinnovata alla scadenza.-----

Il Comune di Ledro si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in uso per sopravvenute esigenze richieste da una migliore o diversa utilizzazione, dandone preavviso al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno 180 giorni.-----

17) A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il concessionario rilascia nelle mani del concedente una cauzione pari al canone offerto per una stagione di alpeggio ovvero euro _____, contenente, se costituita tramite fideiussione, l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta da parte del Comune e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale; valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune di Ledro. L'eventuale fideiussione depositata deve riportare l'espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora nel corso del rapporto il concedente, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell'affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune di Ledro.-----

18) Il Comune di Ledro può accertare in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare, anche con accesso ai luoghi e nei fabbricati, se il concessionario osserva gli obblighi che gli incombono sulla base del presente contratto e del disciplinare approvati.-----

19) È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto di concessione in uso, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Ledro.-----

20) Tutti gli oneri, adempimenti e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, valori bollati, competenze notaio, ecc.) nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del concessionario.-----

Ai fini fiscali si dichiara un corrispettivo complessivo di euro _____.--

21) Per quanto non ulteriormente esposto nel presente atto, compreso quanto contenuto nell'allegato disciplinare allegato sub A), le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.-----

22) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, oppure tra essi ed i loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto ed i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, il Foro competente sarà quello del proprietario, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto.-----

23) I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto,

per confermarne la validità.-----

Letto, approvato sottoscritto

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

I sottoscritti contraenti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo a quelle inserite agli articoli 4, 12, 14, 16, 17, 22, e di averle specificatamente approvate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.-----

Letto, approvato sottoscritto,

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE IL RAPPRESENTANTE SINDACALE